Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 26 aprile 1924** — **Numero 99**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 509.
Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboscamenti della provincia di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 giugno 1913, n. 1026, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Ancona di promuovere, col consenso dello Stato, il rimboscamento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto Regio decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboscamenti su indicati e fino alla somma di L. 10.000, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Vista la deliberazione 28 dicembre 1921 del Consiglio provinciale di Ancona, con la quale viene aumentato fino a L. 25.000 il contributo annuo della Provincia nelle spese su ricordate;

Vista la deliberazione 15 marzo 1924 del Comitato di amministrazione dell'azienda del Demanio forestale di Stato;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale vigente 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella provincia di Ancona, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di L. 10.000 col R. decreto 29 giugno 1913, n. 1026, è aumentato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, sino alla somma di L. 25.000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 25.000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo dell'azienda del Demanio forestale di Stato all'articolo 2 per l'esercizio finanziario 1923-1924 ed all'articolo corrispondente dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 117. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 511.

Norme speciali per l'applicazione dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, al personale tecnico del corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 408, che approva il ruolo organico del corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1908, n. 828, che estende al corpo Reale delle miniere taluni articoli del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del Genio civile;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1912, n. 143, che approva il regolamento per il personale del corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 654, che regola lo stato giuridico ed economico del personale del corpo Reale delle miniere;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 5 luglio 1908, n. 408, e nei Regi decreti 28 dicembre 1908, n. 828; 11 gennaio 1912, n. 143, nonchè nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e purchè non sia diversamente stabilito dal presente decreto, le assunzioni, le promozioni, il collocamento nei gradi e nei posti previsti dalla tabella n. 83 dell'allegato II del citato decreto 11 novembre 1923, e l'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III dello stesso decreto, vengono regolate, per quanto riguarda il personale tecnico superiore (gruppo *A*) e quello tecnico (gruppo *B*) del corpo Reale delle miniere, dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

CAPO I.

Personale tecnico superiore.

Art. 2.

Gli ispettori superiori del ruolo predetto vengono scelti, col criterio del merito comparativo, fra gli ingegneri capi di 1ª classe che abbiano compiuto nel grado stesso non meno di tre anni di effettivo servizio.

La scelta avverrà dopo sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 3.

Gli ingegneri capi di 1ª classe vengono scelti, col criterio del merito comparativo, fra gli ingegneri capi di 2ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado. La promozione sarà conferita su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero composto nei modi stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 418.

Art. 4.

Gli ingegneri capi sono scelti in seguito a concorso per titoli ed esami, fra gli ingegneri principali.

Sono ammessi al concorso gli ingegneri principali che alla data del decreto che lo bandisce abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado.

Il decreto che lo bandisce stabilirà le modalità e le norme per le prove e per la valutazione dei titoli.

La Commissione giudicatrice sarà costituita da taluno dei membri elettivi del Consiglio superiore delle miniere, scelto dal Ministro, da professori ordinari delle Regie scuole d'ingegneria e delle Regie università. Ne fanno parte di diritto il capo dell'Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili e un ispettore superiore del corpo Reale delle miniere.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso.

Art. 5.

Gli ingegneri principali vengono scelti, su designazione del Consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 3, per un terzo col criterio del merito comparativo, e per due terzi per merito assoluto, fra i funzionari del grado inferiore che abbiano compiuto fra il grado stesso e quello di ingegnere allievo non meno di sei anni di effettivo servizio qualora la promozione avvenga per merito comparativo, di otto anni se per merito assoluto.

Art. 6.

Al grado di ingegnere sono promossi, per anzianità congiunta al merito e seguendo le norme di cui all'art. 9 del

R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e a misura che vi siano posti disponibili, gli allievi ingegneri, i quali abbiano prestato non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado ed abbiano compiuto, con successo, un periodo biennale di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie, in una scuola superiore da designarsi dal Ministro, integrato da un viaggio d'istruzione alla fine di ciascun anno.

Art. 7.

Gli allievi ingegneri vengono nominati in seguito a pubblico concorso — per esame — cui possono prendere parte i laureati in ingegneria mineraria, civile o industriale in una delle Regie scuole superiori d'ingegneria del Regno.

Il concorso e la nomina si effettueranno con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 16 e 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e con le modalità che verranno stabilite con il bando di concorso.

CAPO II.

Personale tecnico (gruppo B).

Art. 8.

Gli aiutanti capi sono scelti con il criterio del merito comparativo fra i primi aiutanti, su designazione del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 3, fra il personale del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado stesso.

Art. 9.

Le promozioni al grado di primo aiutante sono conferite per un terzo mediante esame di concorso per merito distinto fra gli impiegati del grado 10° dello stesso ruolo, ed altri due terzi mediante esame di idoneità osservando le norme di cui all'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 10.

Le promozioni al grado di aiutante sono conferite con le norme di cui all'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

Art. 11.

Gli aiutanti aggiunti vengono nominati mediante pubblico concorso per esami cui possono prendere parte i licenziati dalle scuole minerarie del Regno e dagli istituti tecnici (sezione agrimensura, sezione fisico-matematica, sezione industriale) e dai Regi istituti industriali di 3° grado (sezione meccanici-elettricisti, sezione edile).

Il decreto che lo bandisce stabilirà le modalità e le norme per le prove, per la composizione della Commissione giudicatrice e per i limiti di età. Saranno inoltre osservate le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

CAPO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti del ruolo tecnico superiore gruppo *A* e del personale tecnico gruppo *B* del corpo Reale delle miniere sono conferiti secondo l'ordine di anzianità:

a) quelli del grado 8° (ingegneri principali) agli attuali ingegneri i quali prima dell'applicazione dei ruoli aperti erano ingegneri di 1ª classe;

b) quelli del grado 10° (gruppo *B*) (aiutanti) agli attuali aiutanti che alla data del 1° dicembre 1923 contavano non meno di sette anni di anzianità di grado computata nei modi previsti dal 2° comma dell'art. 35 del citato decreto 11 novembre 1923 e successive modificazioni.

I funzionari di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno collocati nei rispettivi gradi di ingegnere principale ed aiutante, con anzianità decorrente dalla data di nomina ad ingegnere di 1ª classe, e dal compimento del settimo anno dalla nomina ad aiutante, col beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 40 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, calcolando l'arrotondamento sull'anzianità di grado e di classe valutata al 1° dicembre 1919 e con i benefici eventualmente spettanti ai sensi del 3° comma dell'art. 49 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 13.

Nella prima attuazione e dentro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) i posti del grado 5° (ispettore superiore) possono essere conferiti per merito comparativo ai funzionari del grado 6° che contino complessivamente nei gradi 6° e 7° cinque anni di anzianità;

b) i posti del grado 9° del personale tecnico superiore e di quello tecnico sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione del Ministero fra gli impiegati del grado inferiore, del rispettivo ruolo, che entro il mese precedente a quello a cui ha luogo la seduta del Consiglio di amministrazione abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico del corpo Reale delle miniere, se appartenenti al gruppo *A*, e sette anni complessivamente nel grado inferiore dello stesso ruolo se appartenenti al gruppo *B*, con la valutazione di cui all'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 14.

Un numero complessivo non superiore alla metà dei posti che, dopo il primo collocamento e dopo le promozioni che potranno essere effettuate nella prima applicazione del presente decreto, rimanessero vacanti nei gradi 6°, 7°, 8° e 9° del ruolo organico del personale tecnico superiore potranno essere conferiti, in via eccezionale ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, mediante concorso pubblico per titoli, a persone estranee al corpo Reale delle miniere, in possesso di laurea di ingegneria civile o industriale conseguita in una università o scuola superiore equiparata del Regno, che comprovino di avere prestato con successo servizio in aziende o in servizi minerari statali o privati nel territorio del Regno od all'estero, per non meno di quattro anni per il concorso ai posti dei gradi 6° e 7°; e di due per quelli dei gradi 8° e 9°, o che dimostrino, mediante pubblicazioni scientifiche, o per avere impartito insegnamenti a titolo privato o pubblico, in scuole di grado universitario, di possedere speciali cognizioni nelle discipline e nella tecnica mineraria e metallurgica.

Nel decreto Ministeriale che bandisce il concorso per detti posti verranno determinate le norme per la valutazione dei titoli per la graduatoria dei concorrenti, per la composizione della Commissione giudicatrice.

Art. 15.

L'altra metà dei posti rimasti vacanti dopo i collocamenti e le promozioni di cui ai precedenti articoli, quelli che non potessero essere coperti con i concorsi di cui al-

l'articolo precedente, nonchè gli altri che si rendessero vacanti nel triennio dalla pubblicazione del presente decreto, potranno essere conferiti, per merito comparativo, agli attuali funzionari del corpo Reale delle miniere, in conformità delle norme seguenti:

a) quelli del grado 6°, ai funzionari del grado inferiore che contino fra i gradi 7° e 8° non meno di 4 anni di anzianità di effettivo servizio;

b) quelli del grado 7°, ai funzionari del grado inferiore che contino fra i gradi 8° e 9° non meno di 3 anni di effettivo servizio.

Art. 16.

Nella prima attuazione ed entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i posti di aiutante capo del Real corpo delle miniere possono essere conferiti per merito comparativo ai funzionari del grado 9° dello stesso ruolo che abbiano complessivamente nei gradi 9° e 10° quattro anni di effettivo servizio.

Art. 17.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, il quale andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo per quanto si riferisce al primo inquadramento del personale ed alla conseguente assegnazione dei relativi stipendi, che avranno luogo con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 119. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 516.

Contributi annui che il comune di Aosta deve corrispondere per il mantenimento dei Regi istituti medi d'istruzione ivi esistenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, e l'art. 3 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408;

Veduto il R. decreto 20 gennaio 1861, con il quale l'amministrazione dei beni e delle rendite dell'antica fondazione di Aosta denominata « Collegio degli studi » fu commessa alla Giunta municipale della detta città;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1889, con il quale la predetta amministrazione fu trasferita al Consiglio d'amministrazione del R. Ginnasio e Convitto nazionale « Principe di Napoli » di Aosta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione del patrimonio del « Collegio degli studi » di Aosta è restituita a decorrere dal 1° aprile 1924 al Comune della detta città.

Art. 2.

I contributi annui che il comune di Aosta deve corrispondere allo Stato a decorrere dal 1° ottobre 1923 per il mantenimento dei Regi istituti medi d'istruzione ivi esistenti sono stabiliti come segue:

per il R. Liceo Ginnasio, lire quattromila;
per il R. Istituto Magistrale, lire quattromila;
per la R. Scuola Complementare, lire duemila.

Art. 3.

Restano a carico del Comune a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, tutte le altre spese pel mantenimento dei suddetti tre istituti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 126. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 marzo 1924, n. 518.

Ordinamento organico del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 novembre 1923, n. 2758, che stabilisce le norme per la prima applicazione del R. decreto suddetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che stabilisce le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2988, che stabilisce le norme per la prima applicazione dell'ordinamento gerarchico nei riguardi del personale della marina mercantile;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che stabilisce le norme esecutive, interpretative ed integrative a quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, che trasferisce il Commissariato per i servizi della marina mercantile dal Ministero della marina a quello delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste ed i telegrafi, Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2988, la tabella n. 79 — Marina mercantile — di cui nell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente, per la parte riguardante la carriera amministrativa centrale (gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4	Direttore generale	1
5	Ispettore generale	1
6	Direttori capi divisione	4
	Ispettori superiori	1
7	Capi sezione	3
	Ispettori	2
8	Consiglieri	6
9	Primi segretari	10
10	Segretari	12
11	Vice segretari	
	Totale	40

Le promozioni ai vari gradi avranno luogo secondo le disposizioni stabilite dal R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, senza che la diversa qualifica dei funzionari appartenenti allo stesso grado possa per sè sola costituire motivo di distinzione agli effetti delle promozioni stesse.

Art. 2.

La tabella n. 79 di cui all'articolo precedente per la parte riguardante la carriera d'ordine centrale (gruppo *C*) e la carriera d'ordine delle Capitanerie di porto (gruppo *C*) rimane invariata.

Rimane pure invariata la tabella n. 36 — Marina mercantile - Amministrazione centrale — compresa nell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Oltre alla segreteria del Commissario, fanno parte del Commissariato per i servizi della marina mercantile, i seguenti organi principali:

I. — Direzione generale della marina mercantile;

II. — Ispettorato delle Capitanerie di porto.

Per tutto quanto riguarda la vigilanza sui servizi della marina mercantile, il generale capo ispettore delle Capitanerie di porto dipende dal Commissario per i servizi della marina mercantile e provvede alla esecuzione dei suoi ordini.

La Direzione generale della marina mercantile è ripartita nei seguenti uffici:

I. — Divisione del personale dell'Amministrazione centrale e servizi vari;

II. — Divisione politica dei trasporti marittimi e affari generali;

III. — Divisione gente di mare;

IV. — Divisione naviglio;

V. — Divisione servizi portuali;

VI. — Divisione demanio marittimo e pesca;

VII. — Ispettorato dei servizi marittimi.

Le divisioni I, III IV e VI sono rette da direttori capi di divisione. Le divisioni II e V sono rette da colonnelli o tenenti colonnelli di porto. L'ispettore generale regge l'ispettorato dei servizi marittimi.

La suddivisione degli uffici suddetti e l'assegnazione del personale sia civile che militare sarà fatta con decreto del Commissario per i servizi della marina mercantile.

Art. 5.

Agli uffici di cui all'articolo precedente spettano le seguenti attribuzioni:

I Divisione. — *Personale e servizi vari*:

Personale dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

Servizi di cassa — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Locali del Commissariato — Arredamenti — Servizio stampati e cancelleria — Spese casuali e d'ufficio.

II Divisione. — *Politica dei trasporti marittimi e affari generali*:

Questioni di politica marinara — Studio delle correnti dei traffici — Mercato dei noli — Servizio d'informazioni sulle marine mercantili — Statistiche — Consiglio superiore della marina mercantile — Segreteria del direttore generale — Pubblicazioni ufficiali.

Polizia della navigazione — Sicurezza della vita umana in mare — Assistenza e salvamento in mare — Impianti radiotelegrafici sulle navi mercantili e radiotelegrafisti — Trasporto di passeggeri ed emigranti.

Vigilanza sui cantieri navali — Questioni tecniche sulle costruzioni navali mercantili — Prezzi di navi — Stazzatura delle navi — Registri di classificazione delle navi.

Trattati di navigazione e commercio marittimo — Legislazione marittima.

III Divisione. — *Gente di mare*:

Iscrizione fra la gente di mare — Esami per gradi marittimi — Patenti ed autorizzazioni — Collocamento della gente di mare — Regolamenti organici e contratti di arruolamento negli equipaggi — Controversie fra armatori e gente di mare.

Reati marittimi e punizioni disciplinari — Previdenza per la gente di mare — Successioni di persone decedute in navigazione — Sovvenzioni e sussidi alla gente di mare.

IV Divisione. — *Naviglio*:

Nazionalizzazione delle navi — Proprietà e diritti reali sulle navi e sui galleggianti — Dismissione di bandiera — Naufragi e ricuperi — Assicurazioni marittime — Requisizioni del naviglio — Diritti consolari.

Protezione dell'industria delle costruzioni navali e dello armamento marittimo.

V Divisione. — *Servizi portuali*:

Polizia e sicurezza dei porti — Ordinamento e tariffe del lavoro e dei servizi portuali — Galleggianti per servizi di porto — Meccanismi ed impanti portuali — Pilotaggio — Tasse e diritti marittimi portuali — Relazione fra i porti e l'entroterra — Coordinamento dei servizi portuali con i servizi ferroviari — Rapporti fra le diverse autorità interessate nei traffici portuali — Enti portuali in genere — Servizi attinenti alla sanità marittima.

Concessioni per opere marittime — Nuove costruzioni ed ampliamenti dei porti — Classificazione dei porti.

VI Divisione — *Demanio marittimo e pesca*:

Concessione di aree demaniali marittime e spazi acquei — Relazioni con le varie Amministrazioni interessate nelle concessioni — Delimitazioni, rivendicazioni e passaggi al patrimonio dello Stato — Estrazione di sabbie, ghiaie ed altri materiali.

Concessioni di tonnare e mugginare, di aree a scopo di piscicultura e riserve di pesca — Riconoscimento di diritti

esclusivi di pesca — Esecuzione della legge e dei regolamenti sulla pesca — Sistemazioni e bonificazioni nell'interesse della pesca — Protezione e vigilanza sulla pesca — Premi e sussudi — Previdenza — Naviglio peschereccio — Pesca all'estero.

VII. *Ispettorato dei servizi marittimi*:

Ispezione e vigilanza sui servizi marittimi postali e commerciali — Ispezioni e vigilanza sulle società concessionarie — Convenzioni e capitolati — Sovvenzioni — Tariffe — Condizioni di trasporto — Accertamento delle infrazioni nella esecuzione dei servizi — Coordinamento dei servizi sovvenzionati con i servizi ferroviari — Servizi cumulativi — Linee di navigazione commerciale sia a contributo statale che libere.

Art. 6.

L'Ispettorato delle Capitanerie di porto è ripartito nelle seguenti divisioni rette da colonnelli o tenenti colonnelli di porto:

I DIVISIONE. — *Personale delle Capitanerie di porto*:

Distribuzione del personale delle Capitanerie di porto — Destinazioni — Missioni — Rapporti col Ministero della marina per lo stato e la disciplina degli ufficiali delle Capitanerie di porto e per l'assegnazione del personale del corpo Reale equipaggi — Sottufficiali di porto — Incaricati di porto — Delegati di spiaggia — Personale d'ordine delle Capitanerie di porto — Ispezioni sui servizi degli organi periferici della marina mercantile — Circoscrizione marittima.

II DIVISIONE. — *Servizi vari*:

Amministrazione dei capitoli del bilancio riguardanti i servizi delle Capitanerie di porto — Materiale galleggiante delle Capitanerie di porto — Fabbricati e arredamenti per gli uffici — Imbarco, sbarco e trasporto di materie pericolose — Servizi vari non dipendenti dal Commissariato della marina mercantile.

Art. 7.

La ripartizione dei vari servizi, disposta dai precedenti articoli 4, 5 e 6 potrà essere variata con decreto del Commissario per i servizi della marina mercantile.

Art. 8.

Per l'ammissione nei ruoli del personale di cui nel precedente art. 1 è richiesto il diploma di laurea nella facoltà di giurisprudenza o quello di laurea rilasciato da un istituto superiore di scienze commerciali.

Art. 9.

Oltre che dal Ministro per le poste ed i telegrafi o dal Commissario per i servizi della marina mercantile che lo presiede, il Consiglio di amministrazione chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti che riguardanò il personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile dei ruoli del gruppo *A* e *C* è composto dal direttore generale della marina mercantile, dal generale capo ispettore delle Capitanerie di porto e dal competente capo del personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 150. — GRANATA.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1924, n. 514.

Quote di concorso governativo per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio a vari comuni del Mezzogiorno e della Sicilia.

N. 514. R. decreto 25 febbraio 1924, col quale, su proposta del Ministro per le finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso governativo per gli anni dal 1907 al 1923, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1924.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 515.

Accettazione da parte dello Stato di una donazione di dipinti e sculture.

N. 515. R. decreto 13 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione fatta allo Stato dal comm. Luigi Gamberini di una raccolta di dipinti e sculture da conservarsi nel Regio museo nazionale di S. Martino, in Napoli.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1924.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 3261.

Contributo scolastico del comune di Propata.

N. 3261. R. decreto 16 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene fissato in L. 1143.66 il contributo scolastico che il comune di Propata della provincia di Genova deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° luglio 1923.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1924.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1924.

Importazione nel Regno delle carni congelate disossate.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconosciuta la opportunità di disciplinare, nei riguardi sanitari, la importazione nel Regno delle carni bovine congelate disossate;

Veduti: il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889; il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, e l'ordinanza di polizia veterinaria 1° gennaio 1923;

Ordina:

Le carni bovine congelate disossate saranno ammesse all'importazione nel Regno alle seguenti condizioni;

a) che siano presentate alla visita veterinaria in guisa che ogni quarto non risulti suddiviso in più di tre pezzi, coi quali si renda possibile la ricostituzione del quarto stesso; i vari pezzi dovranno perciò risultare congelati nella

loro forma naturale, rimanendone vietato l'accartocciamento;

b) che siano intatti i gangli linfatici e le sierose non presentino traccie di raschiamenti o di escissioni;

c) che i pezzi costituenti lo stesso quarto siano contenuti nella medesima cassa od imballaggio.

Rimane vietata la importazione delle carni in pezzi separati eccezione fatta per i cervelli, le trippe e le lingue.

Le suddette carni debbono essere scortate da certificati di origine e sanità atti ad identificarle, rilasciati dalle competenti autorità locali ed attestanti che sono sane e che provengono da animali riconosciuti sani prima dell'abbattimento; debbono inoltre risultare sane alla visita veterinaria di porto o di confine.

I signori Prefetti delle Provincie marittime e di confine, a mezzo dei veterinari di porto e di confine, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore da oggi.

Roma, addì 19 aprile 1924.

p. *Il Ministro*: LUTRARIO.

DECRETO COMMISSARIALE 28 marzo 1924.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la sistemazione dell'idroscalo di Augusta.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;

Visti i Regi decreti 8 aprile 1923, n. 820, e 12 luglio 1923, n. 1542;

Decreta:

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere per la sistemazione dell'idroscalo di Augusta (provincia di Siracusa) da impiantarsi in contrada Mortilli, località Costa dei Conti su parte dei terreni di proprietà Omodei Ruiz Carmelo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti pel visto e la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1924.

Il Vice commissario: A. FINZI

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Spezzano Grande, Amantea e Taranto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Spezzano Grande;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Spezzano Grande è prorogato di altri tre mesi.

Cosenza, addì 16 aprile 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Amantea;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Amantea è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 20 aprile 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'JONIO

Veduto il R. decreto 15 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Taranto;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situzione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Taranto è prorogato di tre mesi a decorrere dal 3 aprile corrente anno, giorno in cui sono scaduti i poteri conferiti al Regio commissario.

Taranto, addì 3 aprile 1924.

Il Prefetto: SIRAGUSA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Si notifica che nel giorno di sabato 17 maggio 1924, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 26ª estrazione a sorte delle obbligazioni create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, pel risanamento della città di Napoli relativa alla serie 3ª, 4ª, 7ª ed 8ª attualmente vigenti.

Le obbligazioni da estrarsi sono del quantitativo stabilito dalle rispettive tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili dal 1° luglio p. v.

Roma, 24 aprile 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **2ª Pubblicazione** — **(Elenco n. 37).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreché dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	324206	70 —	*Termignone* Felice fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Strigini Cristina di Michele, dom. in Ameno (Novara)	*Termignoni* Felice fu Ernesto, ecc., come contro.
»	324207	70 —	*Termignone* Maria fu Ernesto, minore, ecc., come la precedente	*Termignoni* Maria fu Ernesto, minore, ecc., come la precedente.
»	447239 449720	546 — 161 —	Benedetto *Giovanni-Primo* fu Oreste, minore, sotto la patria potestà della madre *Mercando* Palmira fu Angelo, ved. Benedetto, dom. in Ivrea (Torino), vincolata	Benedetto *Giovanni-Pilade-Primo* fu Oreste, minore, sotto la patria potestà della madre *Mercandi* Palmira, ecc., come contro.
»	447240 449721	273 — 80.50	Benedetto Francesca-Clementina fu Oreste, minore, ecc., come la precedente	Benedetto Francesca-Clementina fu Oreste, minore, ecc., come la precedente.
»	708354	350 —	Bovio *Michele* fu Giacomo, dom. in Brosso Canavese (Torino)	Bovio *Michele-Angelo*, ecc., come contro.
»	513206	70 —	*De Maria-Castiglioni* Giuseppina fu Carlo, *nubile*, dom. in Orta Novarese (Novara)	*Castiglioni* Giuseppina fu Carlo, *moglie di De Maria* Mattia, ecc., come contro.
»	226406	35 —	*Fappani* Angela-Cecilia fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Zanetti Maria fu Giuseppe, ved. *Fappani*	*Fapanni* Angela-Cecilia fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Zanetti Maria fu Giuseppe, ved. *Fapanni*.
»	44455	45 50	Vecchione Raffaele fu *Luigi*, dom. in Napoli	Vecchione Raffaele fu *Felice*, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	302101	750 —	Marangoni Maria-Assunta fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Belli Carmen di *Armando*, ved. Marangoni	Marangoni Maria Assunta fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Belli Carmen di *Arnaldo*, ecc., come contro.
»	302102	245 —	Intestata come la precedente, con usufrutto a Belli Carmen di *Armando*, ved. Marangoni	Intestata come la precedente con usufrutto a Belli Carmen di *Arnaldo*, ved. Marangoni.
»	302103	750 —	Marangoni Massimo fu Enrico, ecc., come la precedente, libera	Marangoni Massimo fu Enrico, ecc., come la precedente, libera.
»	302104	245 —	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Belli Carmen di *Armando*, ved. Marangoni	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Belli Carmen di *Arnaldo*, ved. Marangoni.
»	206802	475 —	De Barbieri Domenico fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi *Teresa* fu Pasquale, ved di De Barbieri Giovanni Battista, dom in Sestri Ponente; con usufrutto vitalizio a Parodi *Teresa* fu Pasquale, ved. di De Barbieri Giovanni Battista	De Barbieri Domenico fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi *Maria-Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a Parodi *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
3.50 % (1902)	21189	147 —	Cibotti *Marietta* fu Luigi, nubile, dom a Casalbordino (Chieti); con usufrutto vitalizio a Di Paolo Giovanni fu Salvatore	Cibotti *Anna-Maria Filomena* fu Luigi, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	471989	35 —	Amante Beatrice di Bruto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	Amante Beatrice di Bruto o *Marco Bruto*, minore, ecc., come contro.
»	539941	70 —	Amante *Bice*, ecc., come la precedente	Amante *Beatrice* o *Bice*, ecc., come contro.
Cons. 5 % Pol. comb.	18858	20 —	Occhipinti *Giuseppe* di Giuseppe, dom. a Modica (Siracusa)	Occhipinti *Pasquale* di Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 5 %	319085	1000 —	Sommariva *Domenico* e *Mario Salvatore* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Liguoro Carmina fu Mattia, ved di Sommariva Domenico, dom. a Palermo	Sommariva *Domenico-Mario-Salvatore* fu Domenico, *minore*, ecc., come contro.
»	158551	10 —	Caviglia Irma fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi Caterina fu Gerolamo, ved. Caviglia, dom. in Quiliano (Genova)	Caviglia Irma fu Angelo, minore, *emancipata sotto la curatela del marito Spotorno Francesco-Bartolomeo*, dom. come contro.
»	24946	100 —	Gaudio Giovannina fu Luigi, ved. di *Tirone* Deodato, dom. in Casorzo (Alessandria)	Gaudio Giovannina fu Luigi, ved. *Tironi* Deodato, ecc., come contro.
»	43520 153074	285 — 5 —	Gianinetti Aurora fu *Carlo*, minore, sotto la patria potestà della madre Filippi Maria fu Giacomo, ved. di Gianinetti *Giovenale*, dom. in San Remo (Porto Maurizio)	Gianinetti Aurora fu *Carlo-Giovenale*, minore sotto la patria potestà della madre Filippi Maria fu Giacomo, ved di Gianinetti *Carlo-Giovenale*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 96

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	141 15	Belgio	120 10
Londra	98 247	Olanda	8 42
Svizzera	398 29	Pesos oro	16 50
Spagna	310 87	Pesos carta	7 35
Berlino	—	New York	22 436
Vienna	0 0325	Oro	432 91
Praga	65 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con god. ento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 88
	3.50 % » (1902)	77 —
	3 00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	96 95
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 03

MINISTERO DELLA MARINA

Ruoli di anzianità.

IL MINISTRO PER LA MARINA

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Rende noto

che è stato pubblicato l'Annuario Ufficiale della Regia marina, per gli anni 1923-924, contenente i ruoli di anzianità dei personali civili dell'Amministrazione della Regia marina, secondo la situazione al 1° gennaio 1924.

Roma, 24 aprile 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Modifiche al concorso per alcuni posti di insegnanti della Regia accademia navale.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1924, n 2775, col quale è aperto un concorso per titoli e per esami ad alcuni posti nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale di Li-

vorno, fra i quali quello per professore straordinario di fisica generale o complementare;

Decreta:

Art. 1.

Il posto messo a concorso per professore straordinario di fisica generale e complementare deve intendersi invece per la cattedra di « fisica ».

Art. 2.

Il secondo periodo dell'art. 3 del citato decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1924, n. 2775, è modificato come segue:

« E' fatta eccezione per coloro che siano già alla dipendenza anche temporanea della marina i quali potranno partecipare al concorso qualunque sia la loro età e per coloro che non avendo superato il 45° anno di età, alla data del presente decreto, abbiano però prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni ».

Art. 3.

I concorrenti alle cattedre di lingue straniere dovranno produrre, oltre il diploma di laurea, il diploma di 2° grado per la abilitazione all'insegnamento della materia cui vogliono concorrere.

Art. 4.

Il limite di età non dovrà essere superato alla data del presente decreto.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade dopo quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1924.

Il Ministro: REVEL.

Nota. — I concorrenti che appartengano all'Amministrazione dello Stato quali professori di ruolo sono esentati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1924, purchè vi sostituiscano la copia dello stato matricolare.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso
a 20 posti di volontario nei ruoli della carriera amministrativa nel Commissariato per l'Aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale 31 luglio 1923;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 20 posti di volontario nei ruoli della carriera amministrativa (Gruppo *A*) nel Commissariato dell'aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1924.

Il Vice commissario: FINZI.

Notificazione di concorso per 20 posti di volontario nei ruoli della carriera amministrativa (gruppo A) nel Commissariato per l'aeronautica.

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a n. 20 posti di volontario nei ruoli della carriera amministrativa del Commissariato per l'aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare, entro il 15 giugno 1924, domanda in carta da bollo da L. 3 al Commissariato per l'aeronautica - Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale - indicando nella medesima il proprio domicilio ed il proprio ultimo recapito.

La domanda dovrà essere corredata, entro il predetto termine, e sotto pena di decadenza dal diritto d'ammissione al concorso, dei seguenti documenti per i quali debbono osservarsi le prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

b) fede di nascita legalizzata come sopra, dalla quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassati i 30 anni alla data del presente decreto o i 39 se trattisi di invalidi di guerra o i 35 se ex combattenti;

c) certificato di buona condotta rilasciato, in data non anteriore al 15 maggio 1924, dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e legalizzato come sopra;

d) certificato di stato libero in data non anteriore al 15 maggio 1924;

e) certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale in data non anteriore al 15 maggio 1924;

f) certificato medico in carta da bollo da L. 2 e di data non anteriore al 15 maggio 1924 che comprovi essere l'aspirante di sana costituzione ed esente da difetti fisici in grado compatibile con le funzioni che dovrà esercitare.

Tale certificato dovrà essere rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito o della Regia marina, o in mancanza, dal medico del presidio, dovrà essere vidimato dall'autorità militare locale da cui dipende l'ufficiale o il medico di presidio;

g) foglio di congedo illimitato oppure certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;

h) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno oppure diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciato da un Regio istituto superiore di studi economici e commerciali del Regno o laurea della Università commerciale Luigi Bocconi;

i) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

l) ricevuta dell'eseguito versamento presso un ufficio di registro del Regno della tassa di concorso di L. 50 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

m) fotografia con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno riferimento a documenti depositati presso altre pubbliche amministrazioni, ammenochè i documenti stessi, che dovranno sempre soddisfare alle condizioni enunciate nel precedente art. 2 non vengano comunicati alla Intendenza generale per l'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale) entro il termine su indicato, dalle accennate Amministrazioni in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

I concorrenti che già fossero impiegati civili dello Stato o ufficiali in servizio attivo permanente della Regia aeronautica, del Regio esercito, della Regia marina o dei corpi militarizzati dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), dell'art. 2. Essi sono peraltro tenuti a presentare una copia del loro stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono e comprovante l'attuale loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Il Commissario, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli esami hanno luogo in Roma, presso il Commissariato per l'aeronautica e consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte, da sostenersi una per ciascuno dei giorni 15, 17, 19 luglio 1924, verteranno sulle materie indicate nel seguente programma. Per lo svolgimento di esse sono assegnate otto ore di tempo.

La prova orale che sarà sostenuta in giorno da determinarsi, non può durare meno di 30 nè più di 45 minuti per ciascun concorrente.

Art. 5.

La Commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti, per ottenere l'idoneità, dovranno ottenere almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito l'ordine di preferenza sarà stabilito secondo le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salvi i diritti spettanti agli invalidi di guerra in base alla legge 21 agosto 1921, n. 1312.

A parità di punti e di titoli avrà la preferenza la maggiore età.

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che già siano o si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà spettante all'Amministrazione in base all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Il programma degli esami scritti e di quelli orali è stabilito come segue:

Prove scritte:

1° Diritto amministrativo e diritto costituzionale;

2° Economia politica e scienza delle finanze;

3° Diritto civile.

L'ordine delle prove sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Prove orali:

1° Diritto amministrativo e diritto costituzionale;

2° Diritto civile e commerciale;

3° Economia politica e scienza delle finanze;

4° Diritto internazionale con particolare riguardo alla navigazione aerea internazionale;

5° Legislazione nazionale sulla navigazione aerea;

6° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;

7° Legislazione sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità;

8° Legge e regolamento sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

9° Lingua francese.

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori del concorso, nei limiti dei posti messi a concorso, saranno nominati volontari nella carriera amministrativa dell'Aeronautica.

Decorso un periodo di almeno sei mesi, i volontari riconosciuti idonei, saranno nominati vice segretari nella carriera anzidetta.

Quelli invece che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno ritenuti idonei, salva al Commissariato la facoltà di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi a norma del 5° comma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Durante il periodo di volontariato sarà corrisposto ai vincitori del concorso un assegno mensile di L. 500 salvo per il personale proveniente da altri ruoli, quanto dispone il citato art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè l'art. 7 del successivo R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084

Sono esenti dal periodo di prova e quindi saranno nominati senz'altro vice segretari, gli impiegati eventualmente provenienti da altri ruoli i quali nel ruolo di origine abbiano già compiuto il periodo medesimo ed ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione.

All'atto della nomina, i concorrenti dovranno raggiungere qualsiasi residenza sarà loro assegnata.

Art. 9.

I concorrenti che desiderassero avere maggiori chiarimenti sul presente bando di concorso potranno richiederli al Commissariato dell'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1924.

Il Vice commissario: A. FINZI.

Concorso per 40 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Visto il decreto Commissariale 31 luglio 1923, col quale si dichiara costituito il corpo di commissariato militare dell'aeronautica;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 40 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 febbraio 1924.

Il Vice commissario: A. FINZI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Notificazione di concorso per 40 posti di tenente nel Regio corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a 40 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

Art. 2.

Gli esami di concorso avranno inizio a Roma presso il Commissariato dell'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale) il giorno 1° luglio 1924, alle ore 9.

Art. 3.

I gradi, gli stipendi e le indennità per gli ufficiali del corpo di commissariato militare dell'aeronautica, sono indicati nella seguente tabella:

GRADO	STIPENDI		Indennità militare	NOTE
	minimo	massimo		
Generale capo	27,500 2,500		4,500	Oltre lo stipendio e l'indennità militare gli ufficiali di cui alla presente tabella hanno diritto all' indennità caro-viveri nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Colonnello	17,800 1,500	20,500 1,500	3,840	
Tenente colonnello	16,000 1,200	17,800 1,200	3,480	
Maggiore	13,700 1,000	16,000 1,000	3,240	
Capitano	11,600 800	13,700 800	2,520	
Tenente	9,500 600	11,600 600	1,800	

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda i laureati presso i Regi istituti superiori di studi commerciali e della Università commerciale « Luigi Bocconi » ed i laureati in giurisprudenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato il 28° anno di età od il 33° se ex combattenti alla data della presente notificazione. In via eccezionale potranno prendere parte al concorso anche quei sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina, provvisti di laurea in giurisprudenza ovvero dei Regi istituti superiori di studi commerciali, purchè ex combattenti, decorati almeno della croce di guerra ed abbiano compiuti i prescritti dodici anni di effettivo servizio di stato e che non abbiano oltrepassato il 33° anno di età alla data del presente bando.

Per gli invalidi di guerra il limite di età di cui sopra è protratto al compimento del 39° anno;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata.

d) avere l'attitudine fisica per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria;

e) non aver contratto matrimonio all'atto della nomina.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di stato libero;

c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio e la sua abituale residenza; legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;

g) diploma originale di laurea;

h) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

i) ricevuta dell'effettuato versamento presso un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) fotografia con firma autenticata dal notaio o dal sindaco ove l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza;

I documenti di cui alle lettere b), se trattasi di certificato di stato libero, d) ed e), dovranno essere di data non anteriore al 1° maggio 1924.

I concorrenti che già fossero impiegati civili dello Stato o ufficiali in servizio attivo permanente della Regia aeronautica, del Regio esercito o della Regia marina, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere c), d) ed e).

Essi sono, peraltro, tenuti a presentare una copia del loro stato di servizio rilasciato dall'autorità competente.

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Commissariato di aeronautica, Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale, corredate dei documenti di cui al precedente articolo, entro il 1° giugno 1924, con l'indicazione del domicilio del concorrente.

Non saranno ammessi al concorso coloro che facciano riferimento a documenti presentati presso altre pubbliche Amministrazioni, a meno che i documenti stessi, che dovranno sempre soddisfare alle condizioni enunciate nel precedente articolo, non vengano comunicati al Commissariato entro il termine suindicato, dalle cennate Amministrazioni in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Gli esami hanno luogo in Roma, presso il Commissariato per l'aeronautica e consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte, da sostenersi una per ciascuno dei giorni 1, 3 o 5 luglio 1924, verteranno sulle materie indicate nel seguente programma.

Per lo svolgimento di esse sono assegnate otto ore di tempo.

La prova orale che sarà sostenuta in giorno da destinarsi, non può durare meno di 30 nè più di 45 minuti per ciascun concorrente.

Art. 10.

La Commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Nella prova orale i concorrenti, per ottenere l'idoneità dovranno ottenere almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, l'ordine di preferenza sarà stabilito secondo le norme di cui all'articolo 21 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salvi i diritti spettanti agli invalidi di guerra in base alla legge 21 agosto 1921, n. 1312.

A parità di punti e di titoli avrà preferenza la maggiore età.

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che già siano o si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà spettante all'Amministrazione in base all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il programma degli esami scritti e di quelli orali, è stabilito come segue:

Prove scritte:

1° Diritto amministrativo e diritto costituzionale;

2° Economia politica e scienza delle finanze;

3° Diritto civile.

L'ordine delle prove sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Prove orali:

1° Diritto amministrativo e diritto costituzionale;

2° Diritto civile e commerciale;

3° Economia politica e scienza delle finanze;

4° Diritto internazionale con particolare riguardo alla navigazione aerea internazionale;

5° Legislazione nazionale sulla navigazione aerea;

6° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;

7° Legislazione sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità;

8° Legge e regolamento sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;

9° Lingua francese.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori del concorso, nei limiti dei posti di cui alla presente notificazione, saranno nominati tenenti nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

Art. 14.

I vincitori del concorso dovranno, all'atto della nomina, raggiungere qualsiasi residenza sarà loro assegnata.

Art. 15.

I concorrenti che desiderassero avere maggiori ragguagli sul presente bando di concorso, potranno chiederli al Commissariato per l'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale).

Roma, addì 26 febbraio 1924.

Il Vice commissario: A. FINZI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.